

COMUNE DI TAORMINA
(Provincia di Messina)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' ILLUMINAZIONE VOTIVA
CIMITERI DI TAORMINA E TRAPPITELLO

INDICE

CAPO I	NORME GENERALI	
	art. 1	Contenuto del regolamento pag. 1
	art. 2	Quadro normativo pag. 1
	art. 3	Modalità di svolgimento del servizio pag. 2
		L. 142/1990 art. 22 pag. 2
CAPO II	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
	art. 4	Campo di applicazione pag. 3
	art. 5	Orario di servizio pag. 3
	art. 6	Sospensione del servizio pag. 3
	art. 7	Tariffe pag. 3
	art. 8	Pubblicità delle tariffe pag. 4
	art. 9	Modalità di pagamento canone pag. 4
	art. 10	Durata della convenzione pag. 5
		D.M. 31 dicembre 1983 pag. 5
		D.P.R. n. 43/1988 pag. 5
		D.M. 28 dicembre 1989 pag. 5
CAPO III	RAPPORTO DI UTENZA	
	art. 11	Richiesta di utenza pag. 6
	art. 12	Convenzione di utenza pag. 6
	art. 13	Tipo di lampadine pag. 6
	art. 14	Installazione di portalampade speciali pag. 7
	art. 15	Lampade votive per commemorazione pag. 7
CAPO IV	NORME TRANSITORIE	
	art. 16	Censimento delle utenze in atto pag. 8
	art. 17	Regolarizzazione delle utenze pag. 8
	art. 18	Procedure per regolarizzazione delle utenze pag. 8
CAPO V	NORME FINALI	
	art. 19	Individuazioni unità organizzative pag. 9
	art. 20	Termine per la conclusione dei provvedimenti pag. 9
	art. 21	Tariffe canoni lampadine votive pag. 10
	art. 22	Tariffe allaccio lampade votive pag. 10
	art. 23	Sanzioni pag. 11
	art. 24	Abrogazione di precedenti disposizioni pag. 11
	art. 25	Pubblicità del regolamento pag. 11
	art. 26	Entrata in vigore pag. 12
		Art.li 4 e 2 L. 241/1990 pag. 12

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, hanno lo scopo di disciplinare il servizio per la illuminazione votiva dei cimiteri di Taormina e Trappitello, fatte salve le disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del Regolamento Comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, adottato in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990, recante: Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

Art. 2 - Quadro normativo

1. La disciplina complessiva in materia di servizio per la illuminazione votiva dei cimiteri di Taormina e Trappitello, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle seguenti fonti di diritto:

Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Regolamento di Polizia mortuaria integrato dalla Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24;

Regolamento Comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali approvato con delibera consiliare n. 23 del 26 marzo 1998;

D.M. 31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984, n. 16);

Legge 27 dicembre 1985 n. 816;

Legge 4 ottobre 1986 n. 657;

D.P.R. 28 gennaio 1988;

D.M. 28 dicembre 1989 (G.U. 25 gennaio 1990, n. 20);

Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Legge 7 agosto 1990 n. 241;

L.R. 12 dicembre 1991 n. 48;

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio è svolto in economia dal personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.
2. Il servizio può essere svolto, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale o a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, ai sensi dell'art. 22 Legge 8 giugno 1990, n. 142. (A)

(A) Legge 8 giugno 1990 n. 142

Art. 22 - Servizi pubblici locali

1. I Comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla Legge.

3. I Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non

non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda,

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o sociali,

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi dello

di cui,

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Campo di applicazione

1. Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per la illuminazione votiva:
 - a) *dei campi di inumazione;*
 - b) *dei loculi cimiteriali;*
 - c) *delle tombe di famiglia;*
 - d) *di colombari, ossari;*
 - e) *in corrispondenza di cippi ricordo.*
2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Art. 5 - Orario del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte)

Art. 6 - Sospensione del servizio

1. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

Art. 7 - Tariffe

1. Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983)^(B), sarà assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla Giunta Municipale e saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei co-

sti dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

2. Le tariffe saranno così costituite:

Spese fisse di impianto, comprendente:

- a) *le spese contrattuali*
- b) *la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;*
- c) *la fornitura del portalampada e della lampada.*

Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:

- a) *la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;*
- b) *il ricambio delle lampade;*
- c) *l'erogazione dell'energia elettrica.*

Art. 8 - Pubblicità delle tariffe

1. La tariffa per l'illuminazione votiva dovrà essere sempre esposta ben visibile all'albo pretorio dei cimiteri con l'indicazione esatta delle modalità di pagamento.
2. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della delibera di Giunta Municipale e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto ed il Comune di Taormina entro ventiquattrore cesserà la fornitura.

Art. 9 - Modalità di pagamento del canone

1. Il canone, annualmente anticipato, dovrà essere versato entro il 15 ottobre di ogni anno presso la tesoreria comunale in una delle seguenti forme:
 - *direttamente allo sportello della tesoreria comunale;*
 - *a mezzo di versamento sul conto corrente postale (su modulo predisposto dal servizio gestione impianti cimiteriali).*

2. Il mancato versamento entro il 15 ottobre comporterà l'immediata iscrizione a ruolo, con pagamento di una sola rata, con le procedure di cui all'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43(C), e del D.M. 28 dicembre 1989(D), del canone con l'applicazione degli interessi legali.

Art. 10 - Durata della convenzione

1. La durata minima del contratto di utenza è di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione. Lo stesso giorno della stipula della convenzione sarà attivato l'impianto.
2. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
3. I contratti di utenza si intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 30 giugno dell'anno precedente.

(B) il D.M. 31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984 n. 16) reca: "individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".

(C) il D.P.R. n. 43/1988 reca: "istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657".

(D) il D.M. 28 dicembre 1989 (G.U. 25 gennaio 1990, n. 20) reca: "istruzioni per la redazione, la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali ed altre entrate.

CAPO III
RAPPORTO DI UTENZA

Art. 11 - Richiesta di utenza

1. La richiesta di utenza potrà essere fatta il qualsiasi momento e l'adozione sarà immediata con apposita convenzione solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.
2. Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

Art. 12 - Convenzione di utenza

1. Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.

All'atto della stipula del contratto l'utente dovrà versare al responsabile tecnico del servizio cimiteriale, tramite versamento sul conto corrente postale i seguenti importi:

- a) tutte le spese contrattuali;
- b) le spese di primo impianto del portalampane e delle lampade;
- c) il canone fino al 31 dicembre, determinato in dodicesimi.

Art. 13 - Tipo di lampadine

1. Il servizio sarà assicurato con lampadine da 12/18 Watt alimentate con tensione non superiore a 15 Volt.

Art. 14 - Installazione di portalampe speciali.

1. Gli utenti hanno facoltà di sostituire il portalampe di serie che fornisce il Comune con altro speciale del tipo approvato dal responsabile tecnico dei servizi cimiteriali, con lampada da 15/24 Watt.
2. La sostituzione dovrà essere fatta a cura e spese dell'utente ferme restando le spese di primo impianto.

Art. 15 - Lampade votive per commemorazione

1. Il servizio di allaccio temporaneo di lampade votive in occasione della commemorazione dei morti può essere affidata ai sensi ai sensi del comma b) e c) della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le modalità amministrative e tecniche saranno stabilite con determinazione e/o ordinanza sindacale.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 16 - Censimento delle utenze in atto

1. Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Servizio Cimiteriale del Comune di Taormina curerà:

- a) la raccolta di tutte le convenzioni in atto;
- b) la elencazione delle convenzioni;
- c) la proposta di regolarizzazione delle utenze non risultanti da atto scritto.

Art. 17 - Regolarizzazione delle utenze in atto

1. Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 5 (cinque) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, il servizio comunale cimiteriale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine non inferiore a trenta (30) giorni, per farne richiesta.

Art. 18 - Procedure per la regolarizzazione utenze

1. Per ottenere la regolarizzazione delle utenze gli interessati dovranno produrre l'originare della quietanza rilasciata dal tesoriere o altra prova di avvenuto pagamento ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 19 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241(E) le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale vengono designate come da prospetto che segue:

N°	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	<i>Convenzioni</i>	Servizio Cimiteriale Segreteria Generale	Responsabile Segretario Generale
2	<i>Riscossione delle utenze</i>	Servizio Cimiteriale Tesoreria Comunale Ufficio Ragioneria	Responsabile tecnico Tesoreria Comunale Responsabile Entrate
3	<i>Allaccio utenze</i>	Servizio Cimiteriale o Ditte Private	Personale tecnico Personale tecnico
4	<i>Immissione a ruolo</i>	Servizio Cimiteriale Ufficio Registro	Responsabile Amm.vo Responsabile
5	<i>Bollettazione e spedizione</i>	Servizio Cimiteriale	Responsabile Amm.vo

Art. 20 - Termine per la conclusione procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (F) vengono fissati come dal seguente prospetto:

N.	I N T E R V E N T I	Giorni utili per la definizione
1	Perfezionamento della convenzione	2
2	Comunicazione di non adesione alla richiesta	2
3	Termine per l'allaccio delle lampade	2
4	Termine per la sostituzione delle lampade	1

Art. 21 - Tariffe canoni lampadine votive

1. Il canone mensile delle lampade votive allacciate ai cimiteri di Taormina e Trappitello viene fissato in duemilasettecentonovanta lire, escluso iva ai sensi di legge.
2. Il pagamento dovrà avvenire tramite cc/p predisposto dal Servizio cimiteriale del Comune di Taormina.

Art. 22 - Tariffe allaccio lampade votive

1. Le spese per l'allaccio delle lampade votive nei cimiteri di Taormina vengono fissati in:

a) *Contributo allaccio:*

spese contrattuali	£. 2.000
allacciamento	£. 20.200 (*)
diritti di segreteria	£. 5.000
b) Cauzione	£. 30.000

Amministratore
Amministratore

2. Il pagamento dovrà avvenire tramite cc/p predisposto dal Servizio cimiteriale del Comune di Taormina.

Art. 23 - Sanzioni

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art.li 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 100 del regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 marzo 1998 al n. 23.

Art. 24 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 25 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico nei cimiteri di Taormina e Trappitello perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati: la Segreteria Generale, il servizio di polizia mortuaria e

servizio cimiteriale, l'U.T.C., il Corpo di Polizia Municipale e l'Ufficio di Ragioneria.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 Capo II del Codice Civile, entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione.

(5) Art. 4 Legge 7 agosto 1990, n. 241: "1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di provvedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

(F) Art. 2 Legge 7 agosto 1990, n. 241:

1. Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di provvedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del provvedimento o dal ricevimento della domanda se il provvedimento è ad iniziativa a parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non prevedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.